



COMUNE DI RANDAZZO

**Sistema Tariffario del
Servizio Idrico Integrato (SII)
Anno 2023**

Approvato con Delibera 97 n. del 21-07-2023

Sommario

1. PREMESSE	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3. ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI	5
4. COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10
5. COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	12
6. SIMULAZIONE DEI RICAVI.....	13
7. CONCLUSIONI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

1. PREMESSE

Il Comune di Randazzo gestisce il Servizio Acquedotto, mediante la distribuzione di acqua ad usi civili e non dell'intero territorio comunale, ed il Servizio di Fognatura e Depurazione delle acque reflue urbane, secondo il modello organizzativo della "gestione in economia".

Con deliberazione di Consiglio Comunale, n.17 del 30/05/2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Randazzo, ai sensi dell'art 246 del D.Lgs 267/2000;

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) D.Lgs 267/2000, TUEL (Testo Unico degli Enti Locali);
- b) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM (2000)477;
- c) Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- d) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- e) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- f) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999";
- g) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001" ed, in particolare, il punto 1.3 "Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa";

- h) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 dicembre 2008, n. 117, recante "Direttiva per l'adeguamento delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione";
- i) Legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito "legge 481/95") all'art. 2, comma 20, lettera c), che attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri";
- j) Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito "d.lgs. 267/00") e, in particolare, l'art. 243-bis, comma 8 lettera c), "(...) l'ente (...) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto";
- k) Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito "D.P.R. 116/11"), recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";
- l) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" il Governo Nazionale mette le basi per un coordinamento finalizzato all'organico sviluppo di organici sistemi di regolazione tariffaria;
- m) Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";
- n) Deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso";

- o) Deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)”;
- p) Deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 4488/2013/R/IDR, recante “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013, terzo gruppo”;
- q) Deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento”.
- r) Deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR”;
- s) Deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico”;
- t) Deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l’anno 2015”;
- u) Deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” ;
- v) Deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, “Approvazione del Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2”;
- w) Deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/IDR);

- x) Deliberazione 665/2017/R/idr “Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi Idrici recante i criteri di Regolazione Tariffaria applicata agli utenti” (TICSI);
- y) Deliberazione 918/2017/R/ “Aggiornamento Biennale delle Tariffe Idriche”;
- z) Deliberazione 897/2017/R/idr Bonus Idrico;
- aa) Deliberazione 580/2019/R/idr “Nuovo Periodo Regolatorio tariffario MTI3”;
- bb) Deliberazione 311/2019/R/idr “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato”;
- cc) Delibera 639/2021/R/idr “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”

3. ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI

Esplicando alcune delle normative citate, bisogna considerare che:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,

- “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici

dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;

- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”(lettera f);
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:
 - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del

servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercitare il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.

- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";
- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";
- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

Inoltre:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;
- con deliberazione 665/2017/R/IDR, del 28 settembre 2017, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il un Testo Integrato per la determinazione dei Corrispettivi dei Servizi Idrici introducendo alcuni criteri di articolazione tariffaria applicata ad alcune tipologie di utenze, fra cui in particolare le utenze domestiche;
- con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2);
- con deliberazione 897/2017/R/idr del 29/09/2017 l'Autorità ha regolamentato il Bonus Idrico per le utenze domestiche residenti in stato di disagio economico;
- con deliberazione 311/2019/R/idr l'Autorità ha indicato le procedure da utilizzare per la riduzione della morosità nel settore dei servizi idrici;
- con deliberazione 580/2019/R/idr del 27/12/2019 l'Autorità ha emanato il Metodo Tariffario per il terzo periodo Regolatorio (MTI-3);

- con Delibera 639/2021/R/idr “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” sono stati introdotti nuovi criteri per il congruaggio dei costi efficienti e sono stati riaggiornati i nuovi parametri per la determinazione delle tariffe. In relazione allo Schema Regolatorio di Convergenza, qualora non sia stato applicato nel biennio 2020-2021, è stata introdotta la deroga per l’applicazione dello schema regolatorio a partire dall’anno 2022.

4. COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ai fini dell’implementazione o dell’aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell’investimento;
- b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l’energia elettrica, le forniture all’ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
- c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
- e) componente relativa ai conguagli.

a) Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

I costi delle immobilizzazioni sono pari:

- alla componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- alla componente che rappresenta l’eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente *FoNI (Fondo Nuovi Investimenti)*

Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del calcolo del Piano Tariffario sono afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

b) Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

Ai fini del riconoscimento tariffario, i costi operativi sono definiti come:

- i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento che comprendono i costi relativi ai Servizi, al Personale, alle Materie Prime, Godimento di beni di terzi e altri Oneri di gestione;
- i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:
 - copertura dei costi di energia elettrica;
 - copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso;
 - copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;
 - copertura degli altri specifici costi, che sono a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, a copertura del costo di morosità, gli oneri locali (es. canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU).

c) Fondo nuovi investimenti

È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (*FoNI*).

il Fondo nuovi investimenti (*FoNI*) è definito:

- dalla componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti,
- dalla componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto,
- dalla componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi.

d) Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

La componente di costo riferita ai costi ambientali è relativa all'attività di depurazione.

La componente di costo riferita ai costi della risorsa è relativa agli oneri locali alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

e) Componente relativa ai conguagli

Sono componenti di costo a recupero di scostamento tra le tariffe effettivamente applicate e una variazione dei volumi fatturati o relative a scostamenti dei costi operativi.

5. COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

I costi del Servizio Idrico Integrato previsti per l'anno 2023 sono i seguenti:

COSTI PER PREVISIONE 2023			
Capitolo	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	BILANCIO	al netto iva
	Energia elettrica	€ 840.000,00	€ 688.524,59
	Manutenzione Ordinaria Acquedotto	€ 143.440,00	€ 130.400,00
	Gestione e Manutenzione Depuratore	€ 170.000,00	€ 154.545,45
	Gestione Servizio Fognatura	€ 4.000,00	€ 3.636,36
	Personale	€ 272.560,00	€ 272.560,00
	Servizio Bollettazione	€ 10.000,00	€ 8.196,72
	Gestione Uffici Servizio Idrico	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	TOTALE	€ 1.450.000,00	€ 1.267.863,13

Con deliberazione di Consiglio Comunale, n.17 del 30/05/2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Randazzo, ai sensi dell'art 246 del D.Lgs 267/2000.

6. SIMULAZIONE DEI RICAVI

Facendo riferimento alla:

- Determina n. 43 del 28-07-2022 avente come oggetto "Approvazione ruolo canone acquedotto, acque reflue e depurazione anno 2022" si approvava il ricavo delle entrate tariffarie pari a **euro 768.540,57** iva esclusa
- Determina n. 6 del 19-01-2023 avente come oggetto "APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO A SALDO ANNO 2022" si approvava il ricavo delle entrate tariffarie pari a **euro 254.810,91** iva esclusa;

I Ricavi da Tariffa Idrica per l'annualità 2022 risultano pari a euro **1.023.351,48 + iva di legge**.

In base all'obbiettivo esplicito in narrazione la copertura finanziaria dei costi si ha con un aumento tariffario pari al 10,5 %, applicato alle componenti tariffarie riguardanti i consumi del Servizio Idrico. Pertanto le nuove tariffe da applicare si ottengono incrementando del 10,5 % ognuna delle componenti (tariffe di ogni fascia, fognatura, depurazione).

Di seguito riportiamo la simulazione dei ricavi previsti con tale nuova struttura tariffaria:

CANONE BASE

Il Canone Base risulta pari a **146,36 €/anno** e viene applicata a tutte le utenze presenti nel territorio comunale.

Il gettito previsto è pari a euro 751.851,32 come di seguito riportato:

Tipologia di Utente	Utenze	Ricavo
Abitazione di residenza	4875	€ 713505
Commerci	224	€ 32784,64
Agricoli	28	€ 4098,08
Pubbliche Amministrazioni	10	€ 1463,6
		751.851,32

QUOTA VARIABILE

Applicando un aumento tariffario pari al 10,5% la nuova struttura tariffaria sarà la seguente:

		Fasce		Tar_Variabile
		mc/anno	mc/anno	€/mc
Abitazione di residenza	<i>Acquedotto</i>	0	365	0,4381
		366	730	1,6007
		731		3,1213
	<i>Fognatura</i>			0,1124
	<i>Depurazione</i>			0,3298

		Fasce		Tar_Variabile
		mc/anno	mc/anno	€/mc
Commerciali	<i>Acquedotto</i>	0	146	1,0953
		147	365	1,6007
		366		3,1213
	<i>Fognatura</i>			0,1124
	<i>Depurazione</i>			0,3298

		Fasce		Tar_Variabile
		mc/anno	mc/anno	€/mc
Agricoli	<i>Acquedotto</i>	0	146	0,9913
		147	365	2,8173
		366		5,6490
	<i>Fognatura</i>			0,1124
	<i>Depurazione</i>			0,3298

		Fasce		Tar_Variabile
		mc/anno	mc/anno	€/mc
Pubbliche Amministrazioni	<i>Acquedotto</i>	0	365	0,9913
		366		2,8173
	<i>Fognatura</i>			0,1124
	<i>Depurazione</i>			0,3298

Con tale struttura tariffaria otteniamo un gettito tariffario in base ai consumi 2022 pari a:

	€/anno
<i>Acquedotto</i>	272.960,81
<i>Fognatura</i>	48.636,32
<i>Depurazione</i>	142.737,69
	464.334,82

Nello specifico per ogni tipologia di utenza abbiamo previsto:

ABITAZIONE DI RESIDENZA

		Utenze	Fasce		Volume	Tar_Variabile	Ricavo
			mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Abitazione di residenza	<i>Acquedotto</i>	4875	0	365	411.889,73	0,4381	180.462,27
			366	730	12.872,86	1,6007	20.605,13
			731		347,42	3,1213	1.084,38
	<i>Fognatura</i>	3215			394.342,00	0,1124	44.314,26
	<i>Depurazione</i>	3215			394.342,00	0,3298	130.053,32

COMMERCIALI

		Utenze	Fasce		Volume	Tar_Variabile	Ricavo
			mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Commerciali	<i>Acquedotto</i>	224	0	146	26.837,72	1,0953	29.396,49
			147	365	5.328,36	1,6007	8.528,91
			366		14,92	3,1213	46,58
	<i>Fognatura</i>	202			26.567,00	0,1124	2.985,47
	<i>Depurazione</i>	202			26.567,00	0,3298	8.761,75

AGRICOLI

		Utenze	Fasce		Volume	Tar_Variabile	Ricavo
			mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Agricoli	<i>Acquedotto</i>	28	0	146	2.191,46	0,9913	2.172,31
			147	365	1.491,12	2,8173	4.200,87
			366		72,42	5,6490	409,10
	<i>Fognatura</i>	19			280,00	0,1124	31,47
	<i>Depurazione</i>	19			280,00	0,3298	92,34

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

		Utenze	Fasce		Volume	Tar_Variabile	Ricavo
			mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Pubbliche Amministrazioni	<i>Acquedotto</i>	10	0	365	3.650,00	0,9913	3.618,10
			366		7.964,00	2,8173	22.436,66
	<i>Fognatura</i>	10			11.614,00	0,1124	1.305,13
	<i>Depurazione</i>	10			11.614,00	0,3298	3.830,28

Obiettivo dei Ricavi

Con tale struttura tariffaria i Ricavi previsti sono uguali a:

ENTRATE TARIFFARIE		
Canone Base		€ 751.851,32
Acquedotto		€ 272.960,81
Fognatura		€ 48.636,32
Depurazione		€ 142.737,69
TOTALE ENTRATE Tariffarie		€ 1.216.186,14